

Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2015

Procedimento civile - Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica - Sentenza emessa ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.

La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. La previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze - con l'attribuzione del relativo numero identificativo-ed alle parti di chiederne il rilascio di copia.

- Corte di cassazione, sezione III, sentenza 29 maggio 2015 n. 11176.

Procedimento civile - Sentenza emessa ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Lettura del dispositivo in udienza senza contestuale deposito della motivazione - Nullità - Conversione in sentenza ordinaria - Esclusione - Fondamento.

La sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con la lettura del dispositivo in udienza ma senza il contestuale deposito della motivazione, è nulla in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria poiché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla

struttura dell'atto processuale ormai compiuto.

- Corte di cassazione, sezione III, sentenza 30 marzo 2015 n. 6394.

Procedimento civile - Sentenza emessa ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Sentenza contestuale- Omessa lettura del dispositivo in udienza - Effettivo deposito contestuale di motivazione e dispositivo - Conseguenze - Nullità - Esclusione.

La sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza e vi sia stato il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione.

- Corte di cassazione, sezione III, sentenza 12 febbraio 2015 n. 2736.

Procedimento civile - Sentenza emessa ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Predisposizione di una bozza di provvedimento prima della discussione - Nullità - Condizioni.

In caso di sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ., non è causa di nullità la predisposizione, da parte del giudice, dopo il doveroso studio preliminare della causa (prima dell'udienza) di un testo provvisorio del provvedimento, salvo che ciò si traduca nel mancato esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione, compatibili con le posizioni assunte dalle parti e rilevanti ai fini della decisione, ovvero in un pregiudizio per la difesa.

- Corte di cassazione, sezione I, sentenza 14 maggio 2014 n. 10453.

Procedimento civile - Sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. - Inosservanza delle forme previste dalla legge - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di consegna alle parti di uno stampato poi sottoscritto dal giudice e depositato in cancelleria.

La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge.

- Corte di cassazione, sezione I, sentenza 14 maggio 2014 n. 10453.